



1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **112** del 06/07/2016

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Trentaseiesimo provvedimento 2016.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento giudiziario esecutivo, che comporta debito pecuniario a carico della Regione Puglia.



Tale debito si riferisce ai compensi professionali da corrispondere ad avvocato esterno per l'attività svolta in favore della Regione Puglia a seguito di incarico formalmente e validamente conferito dall'Amministrazione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Decreto ingiuntivo n. 549/16 Giudice di Pace di Lecce - P. D. c/ Regione Puglia - Cont. 325/16/GA. Competenze professionali avv. Pierluigi Dell'Anna (collegato al cont. 2566/08/B/FO).

- In data 23.03.2016 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 549/2016, con la formula della provvisoria esecuzione, con il quale il Giudice di Pace di Lecce ha ingiunto alla Regione Puglia l'immediato pagamento in favore dell'avv. Pierluigi Dell'Anna della somma di € 3.460,00 per compensi professionali, oltre interessi legali, nonché € 659,65 (di cui € 76,00 per spese) per la procedura monitoria, per l'attività defensionale dal medesimo svolta nel giudizio proposto dal sig. A. G. dinanzi al TAR Lecce inteso ad ottenere la correzione della sent. n. 3358/2008, conclusosi con esito favorevole per l'Amministrazione regionale (ord. TAR Lecce n. 1534/2013).

- Con provvedimento n. 480 del 19/4/2016 la G.R. ha deliberato di non proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo.

- All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva occorrente per dare esecuzione al citato decreto ingiuntivo risulta pari ad **€ 4.239,76** così suddivisi:

- a) **€ 3.460,00** per sorte capitale;
- b) **€ 96,85** per interessi legali;
- c) **€ 682,91** per competenze e spese derivanti da decreto ingiuntivo e successive.

* Stante l'impossibilità di attingere le risorse occorrenti al pagamento del suddetto debito dal "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" istituito al cap. 1110090; Missione 20; Programma 1; Titolo 1 - che allo stato non presenta la necessaria capienza - si provvede, in deroga alla prassi fin qui seguita e sulla scorta di intese con la Sezione Ragioneria e Bilancio, ad imputare la spesa, limitatamente alla sorte capitale, sul cap. 1312 Missione 1; Programma 11; Titolo 1 "Spese per



47


competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" del bilancio in corso nelle more del previsto rimpinguamento del Fondo di riserva cit. o dell'istituzione di uno specifico Fondo di riserva per la definizione delle partite debitorie direttamente gestite dall'Avvocatura Regionale da disporsi successivamente, e fatto comunque salvo il ripristino della dotazione finanziaria del cap. 1312 intaccata dal presente provvedimento.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese e competenze vengono finanziate con imputazione ai pertinenti capitoli 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano



Legge Regionale _____ 2016, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Trentaseiesimo provvedimento 2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato:

Decreto ingiuntivo n. 549/16 Giudice di Pace di Lecce relativo a competenze professionali avv. Pierluigi Dell'Anna dell'importo complessivo di € 4.239,76 (di cui € 3.460,00 per sorte capitale, € 96,85 per interessi ed € 682,91 per spese di procedura (Cont. 325/16/GA).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in corso, per un importo di € 3.460,00.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:

- alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per un importo di € 96,85;
- alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per un importo di € 682,91.

